

## **TI\_GERICHTE 12.2008.245 vom 17. Februar 2011**

TI Tribunale d'appello, 2011-02-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2008.245](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2008.245)

FR: TI\_GERICHTE 12.2008.245 du 17 février 2011

IT: TI\_GERICHTE 12.2008.245 del 17 febbraio 2011

### **Regeste**

Contratto di architetto - responsabilità per superamento dei conti di costruzione - riduzione della mercede

### **Erwägungen**

#### **E. 17**

febbraio 2011 /fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini segretario: Bettelini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.1996.330 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord - promossa con petizione 18 ottobre 1996 da AP 1 rappr. da RA 2 contro AO 1 rappr. da RA 1 con cui l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di almeno fr. 3'619'484.10 oltre interessi al 5% dal 18 ottobre 1996, somma ridotta in replica a fr. 3'579'484.10 e quindi in sede conclusionale a fr. 2'902'113.-; domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 354'991.10 oltre interessi all'8% dal 15 aprile 2007, somma ridotta in sede conclusionale a fr. 352'043.20 più interessi nel frattempo ridotti al 5%; sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 30 ottobre 2008, con cui ha respinto la petizione e ha accolto la domanda riconvenzionale per fr. 274'942.30 più interessi al 5% dal 15 aprile 1997; appellante l'attore con atto di appello 18 novembre 2008, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 2'822'617.- più interessi e di respingere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi; mentre il convenuto con osservazioni 19 gennaio 2009 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili; letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti ritenuto in fatto e in diritto: 1. Nel corso del 1993 AP 1 ha affidato all'arch. AO 1 la progettazione e la direzione dei lavori di ristrutturazione dell'Hotel \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, sito sulla part. n. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_. A tale scopo l'architetto ha allestito all'indirizzo del committente, oltre ad alcuni piani, tre distinte relative ai presumibili costi della realizzazione: la prima, elaborata nel gennaio 1994 (cfr. perizia p. 4), concludeva per una spesa di fr. 7'410'000.- (doc. B); la seconda, denominata "preventivo generale" e datata 30 agosto 1994, riportava una somma di fr. 7'550'000.- (doc. C); e la terza, pure denominata "preventivo generale" ma redatta il 5 dicembre 1994, indicava un prezzo di fr. 7'552'000.- (doc. D). I lavori di ristrutturazione, iniziati nell'ottobre 1994, sono stati portati a termine a fine settembre 1995, ritenuto che l'albergo ha potuto essere riaperto, almeno parzialmente, già in precedenza (per il 34% il 27 maggio, per il 39% il 31 maggio, per il 62.5% il 30 giugno, per l'84% il 30 luglio, per il 94% il 31 agosto, per il 97% il 30 settembre, e completamente nel giugno successivo). L'architetto non si è tuttavia occupato della fase relativa all'eliminazione dei difetti né della liquidazione. 2. Con la petizione in

rassegna AP 1 ha chiesto la condanna dell'arch. AO 1 al pagamento di almeno fr. 3'619'484.10 oltre interessi, somma poi ridotta con la replica a fr. 3'579'484.10 ( recte : fr. 3'569'484.10). Egli ha in sostanza preteso il risarcimento del danno causatogli dal convenuto per non aver rispettato gli accordi contrattuali, che - a suo dire - prevedevano un prezzo massimo di fr. 7'500'000.-, in realtà lievitato a circa fr. 9'300'000.- (che il perito, esclusi i saldi degli onorari degli specialisti, ha poi corretto a fr. 8'864'639.60, cfr. perizia p. 16 e 42), e un termine di consegna dell'opera ad inizio aprile 1995: per il superamento del preventivo ha esposto una pretesa di fr. 1'489'973.10 (di cui fr. 965'542.70 per sorpassi in 16 posizioni ignorate o dimenticate in sede di allestimento del preventivo, fr. 402'000.- per sorpassi in 2 posizioni rispetto al capitolato e all'offerta e fr. 122'430.40 per sorpassi in 9 posizioni conseguenti a una carente direzione dei lavori); una somma imprecisata, pari ad almeno fr. 200'000.-, è stata chiesta per il maggior costo per interessi passivi che il superamento del preventivo in tale misura gli aveva causato; altri fr. 1'429'511.- sono stati pretesi per il mancato guadagno conseguente alla ritardata riapertura dell'albergo; un importo indeterminato è stato azionato per il minor valore dell'opera, i cui difetti non erano stati eliminati, in particolare a seguito della latitanza del convenuto, che aveva anticipatamente abbandonato il cantiere; e una somma di fr. 460'000.- ( recte : fr. 450'000.-) è stata infine chiesta a titolo di restituzione dell'onorario già anticipato al convenuto (fr. 590'000.-), ritenuto che le sue prestazioni giustificavano al più una remunerazione di fr. 140'000.-. 3. Il convenuto si è opposto alla petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 354'991.10 oltre interessi. Egli ha innanzitutto evidenziato che gli accordi contrattuali non prevedevano un prezzo massimo dell'opera né un termine di consegna vincolante. Il superamento degli importi preventivati, i ritardi nella consegna e l'adozione di soluzioni talora non ottimali erano in realtà dovuti alle innumerevoli modifiche dell'opera che si erano imposte a seguito di situazioni imprevedute o di nuovi desideri della committenza. Quanto alla mancata eliminazione dei pochi difetti riscontrati, la stessa era imputabile all'attore, che con il suo comportamento aveva reso praticamente impossibile la prosecuzione del mandato. In tali circostanze nemmeno si giustificava una riduzione dell'onorario complessivo a suo favore, da quantificarsi in fr. 844'991.10, con il che egli risultava essere ancora creditore del saldo di fr. 354'991.10, somma da lui fatta valere con la domanda riconvenzionale, poi avversata dall'attore. 4. In sede conclusionale le parti hanno modificato le loro richieste: l'attore ha ridotto le sue pretese a fr. 2'902'113.- più interessi, confermando sostanzialmente la domanda di fr. 1'489'973.- relativa al superamento del preventivo, quantificando in fr. 698'140.- il maggior costo per gli interessi passivi causati dal sorpasso (accertato peritalmente in fr. 1'681'435.50), in fr. 369'000.- la perdita di guadagno dovuta al ritardo nella riapertura dell'albergo e in fr. 345'000.- il minor valore dell'opera nonché abbandonando la pretesa avente per oggetto la restituzione dell'onorario versato in eccesso; il convenuto ha ridotto le sue spettanze per saldo onorario a fr. 352'043.20 più interessi. 5. Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha respinto la petizione ed ha accolto la domanda riconvenzionale per fr. 274'942.30 più interessi, ponendo da una parte gli oneri processuali a carico del convenuto per fr. 400.- (1/5 di quelli dell'azione riconvenzionale) e dell'attore per fr. 21'600.- (la totalità di quelli dell'azione principale e 4/5 di quelli della riconvenzionale) e obbligando dall'altra quest'ultimo a rifondere alla controparte fr. 89'000.- per ripetibili (fr. 80'000.- per l'azione principale e fr. 9'000.- per la riconvenzionale). Il giudice di prime cure ha innanzitutto respinto la pretesa relativa al superamento del preventivo e con ciò pure quella avente per oggetto il maggior costo per interessi passivi: a suo giudizio, le uniche lacune

riscontrate nell'allestimento del preventivo, per un importo di circa fr. 98'000.-, rientravano in effetti nel margine di tolleranza del 10% stabilito dalla norma SIA 102; per il resto, il sorpasso del preventivo, per altro nemmeno fisso, era dovuto a modifiche d'ordine o a interventi supplementari, che erano stati eseguiti con il consenso almeno tacito dell'attore, il quale doveva essere consapevole del maggior costo che ne sarebbe derivato; oltretutto, essendo risultato che il costo totale dell'opera ammontava a fr. 8'864'639.60 a fronte di un valore soggettivo stimato in fr. 8'940'800.-, l'attore non risultava nemmeno aver subito alcun danno. La domanda di risarcimento della perdita di guadagno dovuta al ritardo di 6 mesi nella riapertura dell'albergo è stata respinta, in quanto l'istruttoria aveva provato che l'esecuzione dei lavori supplementari aveva comportato un ritardo di 2 mesi per la messa in opera degli impianti e di 4-5 mesi per la realizzazione delle opere da capomastro. In merito alla pretesa per il minor valore dell'opera, il primo giudice, pur avendo stabilito che i difetti accertati, che avrebbero giustificato un minor valore di fr. 265'000.-, derivavano da una carente direzione lavori nella fase di ultimazione dell'intervento edile, ha escluso una responsabilità del convenuto, rilevando che l'attore con lettera 24 agosto 1995 (doc. QQ) aveva inteso rinunciare agli ulteriori servigi di quest'ultimo, rescindendo di fatto il contratto quando i lavori erano ancora in corso. Per quanto riguardava infine la pretesa del convenuto volta all'attribuzione del saldo del suo onorario, il Pretore ha osservato che, non essendo chiaro quale metodo di calcolo le parti avessero a suo tempo adottato per quantificare in fr. 740'000.- l'onorario nel preventivo, ha ritenuto di poter applicare il metodo di calcolo indicato dal perito, riferito alla norma SIA 102, che, tenendo conto delle prestazioni effettuate dal convenuto, concludeva per un onorario dovuto di fr. 864'942.30. Ritenuto che l'attore aveva già versato acconti per fr. 590'000.-, la pretesa del convenuto è pertanto stata ammessa per la differenza. 6. Con l'appello che qui ci occupa l'attore chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 2'822'617.- più interessi e di respingere la domanda riconvenzionale. Con riferimento alla pretesa per il superamento del preventivo (di fr. 1'489'973.-), egli rileva che una corretta lettura della perizia giudiziaria - da lui contestata - non solo avrebbe permesso di concludere per una diretta responsabilità del convenuto per la somma di fr. 98'000.- (anche perché il preventivo era da considerarsi fisso e non era con ciò soggetto ad alcun margine di tolleranza), ma avrebbe dovuto indurre il giudice ad esaminare se fossero date le condizioni per ammettere una responsabilità del convenuto anche per i rimanenti importi azionati a quel titolo: ritenuto da una parte che le cifre in questione, relative alle posizioni ignorate o dimenticate in sede di redazione del preventivo, erano attendibili, essendo state fornite dalla teste S \_\_\_\_\_, già assistente di cantiere del convenuto, e che dall'altra l'istruttoria aveva provato che le modifiche d'ordine e gli interventi supplementari effettuati, per altro commissionati dall'attore solo in minima parte e senza alcuna informazione sulle eventuali conseguenze finanziarie, si erano resi necessari per le carenze del convenuto, attribuisce a quest'ultimo la responsabilità anche per questi superamenti dei preventivi, non essendo per altro vero che il valore soggettivo dell'opera fosse superiore a quello oggettivo. A suo parere, la responsabilità del convenuto per il superamento del preventivo deve senz'altro comportare anche l'accoglimento della pretesa relativa al maggior costo per gli interessi passivi (qui ridotta a fr. 618'644.-). Anche la domanda di risarcimento della perdita di guadagno dovuta al ritardo di 6 mesi nella riapertura dell'albergo (di fr. 369'000.-) deve poi essere accolta, i ritardi essendo stati causati dall'imperizia e dalla successiva improvvisazione del convenuto. Pure da accogliere è poi la pretesa per il minor valore dell'opera (di fr. 345'000.-, ben maggiore a quella ipotizzata nel giudizio pretorile), nulla permettendo di

ritenere che l'attore con lo scritto di cui al doc. QQ avesse inteso rescindere il contratto con il convenuto quando i lavori erano ancora in corso, tesi per altro mai sostenuta nemmeno dalla controparte. Infondata è infine la pretesa del convenuto volta al riconoscimento del saldo del suo onorario (comunque da ridurre da fr. 274'942.30 a fr. 146'595.-), tale conclusione imponendosi a seguito della gravità delle inadempienze a lui imputabili. 7. Delle osservazioni con cui il convenuto postula la reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi. 8. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la decisione pretorile è stata pronunciata ed impugnata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna resta tuttavia disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 CPC). 9. Preliminarmente devono essere evase due questioni processuali sollevate in questa sede dalle parti: quella con cui il convenuto ritiene irricevibile l'intero appello o gran parte di esso e quella con cui l'attore reputa inattendibile la perizia giudiziaria tecnica. Come si vedrà, entrambe devono essere respinte. 9.1 Il convenuto, richiamandosi alla giurisprudenza cantonale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 36 ad art. 309), ritiene che l'appello, o almeno gran parte dello stesso, debba essere considerato irricevibile, in quanto l'attore nel suo gravame - come da lui ammesso a p. 5 del suo allegato - aveva sostanzialmente ricopiato le sue allegazioni conclusionali (osservazioni p. 3). Non è così. Se è vero che l'attore ha talora riproposto quanto da lui addotto in sede conclusionale, è però altrettanto vero che lo ha fatto solo nella misura in cui le sue considerazioni non erano state prese in considerazione dal giudice di prime cure, ciò che lo legittimava a riproporre tali questioni all'esame della scrivente Camera (II CCA 12 aprile 2010 inc. n. 12.2009.62). Per il resto, l'attore si è puntualmente e dettagliatamente confrontato con le argomentazioni che il Pretore aveva posto alla base del suo giudizio, sicché si può ritenere che l'appello adempia le esigenze di motivazione poste dall'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI. 9.2 In merito alla valenza probatoria della perizia giudiziaria tecnica, si osserva che l'art. 253 CPC/TI stabilisce che il giudice non è vincolato dall'opinione dei periti e si pronuncia secondo la propria convinzione, così come del resto previsto dall'art. 90 CPC/TI. In presenza di una perizia giudiziale il giudice deve pertanto esaminare se il perito ha tenuto conto dei fatti e degli argomenti a favore e contro le rispettive tesi e - ritenuto che il giudice non è esperto della materia specifica - se le conclusioni a cui costui è giunto sono logiche e convincenti, prive cioè di punti oscuri, lacune o contraddizioni (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 253). Ciò nondimeno, il giudice che decide di aderire alle conclusioni del perito non è tenuto a darne una motivazione particolareggiata nella sentenza. Se per contro intende distanziarsi dalle conclusioni peritali, onde non eccedere il proprio potere di apprezzamento, egli deve motivare in modo concreto e rigoroso le ragioni che lo hanno condotto a dissentire dall'opinione dell'esperto, non bastando in tal senso l'adduzione di mere congetture o considerazioni soggettive (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 3 ad art. 253). Ovviamente il rilievo di discrepanze o contraddizioni tra le conclusioni del perito giudiziario e quelle della parte in causa non è sufficiente a fondare legittimi dubbi circa l'attendibilità della perizia giudiziaria, visto che essa non può andare soggetta alla critica soggettiva di quella parte che intende erigere la propria opinione a canone di scienza e verità. Occorre piuttosto che sia provata, alla luce degli argomenti della parte, l'inconcludenza di determinate affermazioni del perito giudiziario, la loro contraddittorietà con determinati elementi di fatto o con principi fondamentali di una determinata scienza o arte (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 253). In questa sede l'attore si è espresso in termini assai critici nei confronti della perizia giudiziaria tecnica, rimproverando in particolare al perito di non aver fornito un

contributo particolarmente scientifico (appello p. 12), di non aver incomprensibilmente tratto conclusioni chiare a fronte della testimonianza di S\_\_\_\_\_ (appello p. 13), di non aver avuto il coraggio di confermare per scritto l'inutilità dei preventivi allestiti dal convenuto (appello p. 15), di non essersi assolutamente dimostrato in grado di sostenere il ruolo che era stato chiamato a ricoprire e, quindi, di rispondere in modo esaustivo a quanto richiestogli (appello p. 34), di aver reso un referto pieno di elucubrazioni poco intelligibili (appello p. 35 seg.) e di essere giunto a conclusioni sconcertanti (appello p. 38). I rimproveri sono in realtà infondati. Innanzitutto si osserva che il perito ha risposto in modo logico, scientifico e convincente alle molteplici domande postegli dalle parti e che le sue risposte sono senz'altro comprensibili. Buona parte dei rimproveri mossi al perito è stata formulata per aver quest'ultimo ritenuto di non far proprie le tesi dell'attore o le conclusioni tecniche contenute nella testimonianza di S\_\_\_\_\_, su cui quella parte si era sostanzialmente fondata per far valere le sue pretese, senonché - come detto - ciò non è ancora sufficiente per ritenere inattendibile il lavoro del perito giudiziario, nulla permettendo di ritenere che le versioni dell'attore o della teste fossero effettivamente corrette. Al di là dei giudizi critici sul lavoro del perito, l'attore non ha inoltre spiegato in dettaglio, se non con un unico esempio, le ragioni logiche o tecniche per cui il referto del perito dovrebbe essere considerato inattendibile, per cui la censura dev'essere disattesa già per carenza di motivazione. Il solo fatto che quest'ultimo abbia negato la difettosità della scelta operativa del convenuto di collocare gli armadi antincendio nei corridoi nonostante ciò avesse comportato un restringimento degli stessi verso il vano scala - l'unico esempio concretamente citato dall'attore a sostegno dell'erroneità degli accertamenti peritali (appello p. 35) - non può essere considerato determinante, anche perché quel suo accertamento non appare manifestamente contrario alla logica, visto che l'esperto era giunto a quella conclusione rilevando che in tal modo era stata risolta una necessità tecnica limitando l'ingombro al minimo indispensabile compatibilmente con l'integrazione nel progetto e in modo tollerabile per l'uso del corridoio (perizia p. 36). Si aggiunga infine che l'assunto dell'attore di non voler prendere in considerazione la perizia è oltretutto contraddittorio, atteso che nel suo appello egli ha comunque ritenuto di avvalersi a più riprese delle risultanze peritali per sostanziare le sue pretese (cfr. appello p. 15, 16, 18, 19, 23, 24, 28, 29, 30, 35, 38 e 39). In definitiva non vi sono pertanto valide ragioni per dipartirsi dalle conclusioni del perito. 10. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il contratto di architetto è un negozio giuridico misto. Il discorso sulla sua qualificazione non può essere generalizzato oltre misura, giacché l'esito risulta differente a dipendenza delle prestazioni affidate in concreto allo specialista (DTF 114 II 56; Gauch , Vom Architekturvertrag, seiner Qualification und SIA-Ordnung 102, in: Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3 a ed., n. 28 segg.). Alcune prestazioni, quali l'esecuzione dei piani, dei preventivi e del progetto definitivo, sono assoggettate alle norme sull'appalto (DTF 109 II 465, 114 II 56; Gauch , Der Werkvertrag, 4 a ed., n. 49 segg.; Honsell , Schweizerisches Obligationenrecht - Besonderer Teil, 5 a ed., p. 261). Altre, come l'aggiudicazione delle opere agli artigiani e la direzione dei lavori, sono sottoposte alle norme del mandato ( Zindel/Pulver , Basler Kommentar, 4 a ed., n. 17 ad art. 363 CO). Se, per contro, il contratto prevede per l'architetto l'obbligo di eseguire la progettazione e di curare la direzione dei lavori, ci si trova confrontati con un cosiddetto contratto globale ("Gesamtvertrag"), configurazione giuridica che il Tribunale federale considera di natura mista (TF 27 marzo 2008 4A\_358/2007 consid. 5; Honsell , op. cit., p. 261; Weber , Basler Kommentar, 4 a ed., n. 31 ad art. 394 CO; Zindel/Pulver , op. cit., n. 17 ad art. 363 CO). La dottrina e la

giurisprudenza più recenti, per motivi di praticabilità e in considerazione del necessario rapporto di fiducia tra l'architetto e il committente, ritengono invece che in questo caso sia giustificato applicare nella loro globalità, in ordine alla responsabilità dell'architetto, le norme relative al mandato (DTF 119 II 249, 122 III 61, 127 III 543 consid. 2a; NRCP 2003 p. 416; RtiD I-2006 n. 62c consid. 7; Gauch , Vom Architekturvertrag, seiner Qualification und SIA-Ordnung 102, n. 42; Schumacher , Die Haftung des Architekten aus Vertrag, in: Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3 a ed., n. 397; Chaix , Commentaire Romand, n. 29 ad art. 363 CO; Tercier , Les contrats spéciaux, 3 a ed., n. 4848). Nel caso in esame, pacifico che al convenuto sia stata affidata la progettazione e la direzione dei lavori di ristrutturazione, è senz'altro a ragione che il Pretore ha ritenuto applicabili le norme sul mandato (art. 394 segg. CO). 11. Giusta l'art. 398 CO il mandatario deve eseguire con diligenza il compito assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del mandante. La misura della diligenza si determina in base alla natura del mandato, avuto riguardo al rischio professionale, al grado dell'istruzione o alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, ciò per il rinvio all'art. 321e cpv. 2 CO. Questo disposto riprende i principi enunciati all'art. 97 CO, per i quali il mandante che intende chiedere un risarcimento al mandatario deve provare cumulativamente la violazione del mandato, l'esistenza di un danno e di un nesso di causalità adeguato fra la violazione del contratto e il pregiudizio. Compete per contro al mandatario discoltarsi, provando di aver agito diligentemente ( Schumacher , op. cit., n 419 segg.; Werro , Commentaire Romand, n. 37 ad art. 398 CO; Weber , op. cit., n. 30 ad art. 398 CO; Tercier , op. cit., n. 4862 e 4724 segg.). 12. In questa sede l'attore ribadisce innanzitutto il buon fondamento della pretesa per il superamento del preventivo da parte del convenuto. Egli quantifica la sua richiesta in fr. 1'489'973.10 (di cui fr. 965'542.70 per sorpassi in 16 posizioni bellamente ignorate o dimenticate in sede di allestimento del preventivo, fr. 402'000.- per sorpassi in 2 posizioni rispetto al capitolato e all'offerta e fr. 122'430.40 per sorpassi in 9 posizioni conseguenti a una carente direzione dei lavori) . 12.1 L'art. 398 cpv. 2 CO trova applicazione anche per quanto riguarda la responsabilità dell'architetto per il superamento dei costi di costruzione (DTF 119 II 249 consid. 3b, 127 III 543 consid. 2a; TF 15 marzo 2005 4C.424/2004 consid. 2; II CCA 9 aprile 2002 inc. n. 12.2001.69, 20 gennaio 2003 inc. n. 12.2001.160,

## **E. 18**

novembre 2008 di AP 1 è parzialmente accolto . Di conseguenza la sentenza 30 ottobre 2008 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord è così riformata: 1. La petizione è parzialmente accolta. § Di conseguenza l'AO 1, \_\_\_\_\_, è condannato a pagare a AP 1, \_\_\_\_\_, la somma di fr. 459'123.35 oltre interessi al 5% dal 18 ottobre 1996. 2. La tassa di giustizia di fr. 20'000.- e le spese sono a carico dall'attore per 7/8 e per 1/8 sono a carico del convenuto, al quale l'attore rifonderà fr. 60'000.- per parti di ripetibili. 3. La domanda riconvenzionale è parzialmente accolta. § Di conseguenza AP 1, \_\_\_\_\_, è condannato a pagare all'AO 1, \_\_\_\_\_, la somma di fr. 146'595.- oltre interessi al 5% dal 15 aprile 1997. 4. La tassa di giustizia e le spese per fr. 2'000.- sono a carico dall'attore riconvenzionale per 3/5 e per 2/5 sono a carico del convenuto riconvenzionale, al quale l'attore riconvenzionale rifonderà fr. 1'800.- per parti di ripetibili. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 14'900.- b) spese fr. 100.- Totale fr. 15'000.- da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico per 5/6 e per 1/6 sono poste a carico dell'appellato, a cui l'appellante rifonderà fr. 30'000.- per parti di ripetibili di appello. III. Intimazione: - - Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio

nord Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La  
presidente Il segretario Rimedi giuridici Nelle cause a  
carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia  
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo  
integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.